



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la "regionalizzazione" del Patto di stabilità interno, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Repertorio atti n. 85/20 del 22 settembre 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 settembre 2011:

VISTO l'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTA la nota del 5 aprile 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto pervenire lo schema di decreto ministeriale indicato in oggetto che definisce i criteri sulla base dei quali, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 della legge n.220/2010 (Legge di stabilità 2011) per gli enti locali della regione;

CONSIDERATO che il provvedimento in esame è stato trasmesso, l'8 aprile 2011, alle Regioni, all'ANCI e all'UPI e che è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il giorno 27 aprile 2011 durante la quale i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, pur condividendo la finalità complessiva del provvedimento volto alla regionalizzazione del patto di stabilità, in senso orizzontale, in applicazione dell'art. 141 della legge di stabilità 2011, hanno rilevato alcuni profili di criticità che si sono concretizzati, tra l'altro, nelle seguenti proposte emendative:

- modifica dell'art. 1, commi 2 e 3, nel senso di prevedere un termine diverso dal 31 ottobre 2011 per la comunicazione degli obiettivi finanziari;
- abrogazione dell'art. 2, comma 5;
- modifica dell'art. 5, comma 1, sulla premialità concessa dalle Regioni agli Enti locali e intesa come maggiore punteggio in bandi per la concessione di finanziamenti specifici;
- abrogazione dell'art. 5, comma 2;
- stralcio delle disposizioni riguardanti le Regioni a Statuto speciale;

CONSIDERATO che, in data 7 giugno 2011, Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha trasmesso un testo emendato che accoglie alcune delle indicazioni emerse nell'incontro tecnico del 27 aprile 2011, il quale è stato trasmesso, il 10 giugno 2011, alle Regioni ed agli Enti locali.

In particolare, il nuovo testo ha recepito la richiesta delle Regioni di adottare, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, un termine più ampio del 15 settembre che viene fissato nel 15 ottobre; ha accolto, inoltre, le richieste formulate dall'ANCI in ordine al coinvolgimento delle rappresentanze locali delle associazioni di categoria e quelle volte a prevedere che le richieste/comunicazioni degli Enti locali, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, siano relative non solo all'anno in corso ma anche al





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

biennio successivo; infine, al comma 5 dell'articolo 2, ha recepito la richiesta dell'UPI di esplicitare che l'adesione al patto regionalizzato orizzontale è facoltativa;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 giugno 2011, nel corso della quale sono state sollevate alcune criticità sul testo emendato; in particolare l'UPI ha rimandato ogni valutazione sulla formulazione dell'art. 5 "rimodulazione degli obiettivi attraverso il coinvolgimento delle province" alla sede politica, specialmente per quanto attiene alla funzione di coordinamento provinciale, mentre l'ANCI ne ha chiesto lo stralcio. ANCI e UPI hanno poi chiesto che il riferimento alle "associazioni di categorie degli enti locali" contenuto nel testo del decreto venga sostituito dal riferimento a "ANCI e UPI regionali";

CONSIDERATO che, nella predetta riunione tecnica, i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale hanno prioritariamente chiesto lo stralcio delle disposizioni del decreto riguardanti le autonomie speciali e presentato un emendamento contenente una clausola di salvaguardia rispetto alle disposizioni contenuti negli statuti,

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha trasmesso una nuova formulazione dello schema di decreto che è stata trasmessa, il 4 luglio 2011, alle Regioni e agli Enti locali con la quale sono state recepite in parte alcune ulteriori modifiche concordate nella sede tecnica. In particolare:

- è stato inserito il riferimento ad "ANCI e UPI regionali" in luogo di quello alle "associazioni di categorie degli enti locali" ed è stato espunto l'articolo riguardante la rimodulazione degli obiettivi attraverso il coinvolgimento delle province in qualità di enti coordinatori;
- è stata accolta, in parte, la proposta emendativa formulata dalle Regioni a statuto speciale con la previsione che l'applicazione delle norme del decreto in esame avvenga nel rispetto dei relativi statuti speciali;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 7 luglio 2011, è stato rinviato;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011 nel corso della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso contrario al conseguimento dell'intesa, mentre quelle a statuto ordinario hanno condizionato l'intesa all'accoglimento dell'emendamento relativo all'aggiunta nell'articolo 6 del seguente comma: "nel rispetto dell'autonomia regionale, le Regioni possono adottare il presente modello, previo confronto in sede CAL e parere dell'ANCI e UPI regionale";

CONSIDERATO che l'UPI ha chiesto un rinvio del punto, consegnando, in corso di seduta, un documento con la richiesta di avviare un confronto tecnico;

CONSIDERATO, pertanto, che stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 21 settembre 2011 nel corso della quale i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno precisato che nessun ostacolo è stato ravvisato per l'accoglimento del predetto emendamento all'articolo 6, proposto dalle Regioni a statuto ordinario, mentre la richiesta delle Regioni a statuto speciale della esclusione delle stesse dalle disposizioni del decreto è stata ritenuta non accoglibile, anche se risulta già specificato che il decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti speciali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Inoltre, sempre i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alla possibile sovrapposizione del decreto in esame con l'articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, evidenziata dall'UPI, hanno fatto notare che il citato articolo si riferisce all'anno 2012 e pertanto non è attuabile nel 2011;

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto una modifica del testo del decreto nella parte che prevede la comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato degli obiettivi rideterminati per ciascun ente locale (articolo 4, comma 2), mentre i rappresentanti dell'ANCI hanno chiesto una precisazione rispetto all'emendamento all'articolo 6 proposto dalle Regioni, nonché una riformulazione dell'articolo 2, come 3, sulla rimodulazione degli obiettivi, limitatamente alla parte in cui vengono escluse le spese correnti,

CONSIDERATO che il rappresentante dell'UPI, preso atto di quanto evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale, ha sottolineato che le Province condividono l'esigenza di dare corso al provvedimento in esame, precisando, però, che intendono rivendicare il loro ruolo per il futuro a partire già dal provvedimento previsto dal citato articolo 20 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;

CONSIDERATO i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno ritenuto di potere accogliere le riformulazioni dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 6, mentre, pur sostenendo che le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 141, della legge n. 220/2010 non consentano di escludere completamente dal provvedimento le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, hanno ritenuto di potere accogliere una integrazione all'articolo 4 proposta nel corso della riunione;

CONSIDERATO, quindi, che il citato Dicastero, con nota del 21 settembre 2011, ha fatto pervenire la nuova formulazione del provvedimento che è stata inviata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa sul testo inviato il 21 settembre 2011;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la "regionalizzazione" del Patto di stabilità interno, nella formulazione, trasmessa, con nota del 21 settembre 2011, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

HC, ✓

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S